



Comune di Prato
Servizio Gare, Provveditorato e Contratti

**Appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) tramite accordo quadro -
Gara n. 580**

Lotto 1 – 725567004D
Lotto 2 – 7255687E50
Lotto 3 – 7255743C87
Lotto 4 – 7255747FD3
Lotto 5 – 73081636E3
Lotto 6 – 7308172E4E
Lotto 7 – 7308183764
Lotto 8 – 7308188B83
CPV 85312400-3

Disciplinare di gara

Indice

- Articolo 1. Premesse;
- Articolo 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
- Articolo 3. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti;
- Articolo 4. Durata dell'appalto, importo a base di gara, opzioni
 - 4.1 Durata
 - 4.2 Importo a base di gara
 - 4.3 Opzioni
- Articolo 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
- Articolo 6. Requisiti generali e cause di esclusione
- Articolo 7. Requisiti speciali e mezzi di prova
 - 7.1 Requisiti di idoneità
 - 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie
 - 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
- Articolo 8. Avvalimento
- Articolo 9. Subappalto
- Articolo 10. Garanzia provvisoria
- Articolo 11. Sopralluogo
- Articolo 12. Pagamento a favore dell'autorità
- Articolo 13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
- Articolo 14. Soccorso istruttorio
- Articolo 15. Contenuto della busta A – documentazione amministrativa
 - 15.1 Domanda di partecipazione.
 - 15.2 Documento di gara unico europeo
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
- Articolo 16. Contenuto della busta B1, B2, B3 o B4 – offerta tecnico –organizzativa
- Articolo 17. Contenuto della busta C1, C2, C3 e C4 – offerta economica
- Articolo 18. Criterio di aggiudicazione
 - 18.1 Criteri di valutazione del contenuto dell'offerta tecnica
 - 18.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica
 - 18.3 Criteri di valutazione del contenuto dell'offerta economica
 - 18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta economica
 - 18.5 Metodo per il calcolo dei punteggi
- Articolo 19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa
- Articolo 20. Commissione giudicatrice
- Articolo 21. Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche
- Articolo 22. Verifica di anomalia delle offerte
- Articolo 23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
- Articolo 24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione
- Articolo 25. Definizione delle controversie
- Articolo 26. Trattamento dei dati personali
- Articolo 27. Disposizioni varie e complementari
- Articolo 28. Ricorsi

Articolo 1. Premesse

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme relative a: modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Prato, C.F. 84006890481, codice AUSA 000241791, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, con un singolo operatore economico per lotto, per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per l'Area Pratese (di seguito definito S.A.D.), reso dal Comune di Prato per conto della Società della Salute Area Pratese, come meglio specificato nel progetto messo a disposizione dei concorrenti fra la documentazione di gara e reso dalla Società della Salute Area Pratese nell'ambito del progetto Home Care Premium. L'accordo quadro si articola su 8 lotti, come meglio descritti in seguito, dei quali quattro (1, 2, 3 e 4) verranno gestiti dal Comune di Prato e quattro (5, 6, 7 e 8) verranno gestiti direttamente dalla Società della Salute Area Pratese che stipulerà direttamente i relativi contratti.

L'affidamento dell'accordo quadro in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 3141 del 14/11/2017 integrata da determinazione n. 3297 del 21/11/2017 e da determinazione n. 3589 del 7/12/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

La richiesta, quale requisito di partecipazione, del rispetto di un determinato livello di fatturato globale medio annuo, trova fondamento nella necessità che i servizi oggetto di gara, per la loro rilevante peculiarità, siano eseguiti da soggetto/i munito/i di capacità economica e finanziaria di dimensioni tali da far presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 11/12/2017;
- inviato in data 12/12/2017 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15/12/2017 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sul profilo del committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>;

e sarà inoltre:

- pubblicato sul Sito Web SITAT della Regione Toscana;
- inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma;
- pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale;
- pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione locale.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è nei comuni di Cantagallo, Vernio, Vaiano, Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, e Montemurlo [codice NUTS ITI15].

I CIG che identificano i lotti della presente gara sono:

Lotto 1	CIG 725567004D
Lotto 2	CIG 7255687E50
Lotto 3	CIG 7255743C87
Lotto 4	CIG 7255747FD3
Lotto 5	CIG 73081636E3
Lotto 6	CIG 7308172E4E
Lotto 7	CIG 7308183764
Lotto 8	CIG 7308188B83

Per la descrizione dei lotti vedere il successivo Articolo 3.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rosanna Lotti, Dirigente del Servizio Sociale e rapporti con SdS del Comune di Prato.

Il **Direttore dell'esecuzione** sarà nominato con successivi atti, per ciascun lotto, al momento della stipula del contratto.

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, nelle versioni pubblicate sulla GUCE e sulla GURI, dal presente disciplinare di gara, dalle norme del Codice e del DPR 207/2010 (di seguito Regolamento) nelle

parti ancora in vigore. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

Alla presente gara ed all'espletamento dei servizi oggetto di affidamento, si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005.

Il predetto Codice deontologico deve essere rispettato in tutte le fasi dell'affidamento e dovrà essere formalmente accettato dall'aggiudicatario in sede di stipula del contratto.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara, né la presentazione di dichiarazione fra la documentazione amministrativa di gara poiché non compresa nel DGUE.

Il servizio oggetto del presente appalto, segnatamente quello meglio descritto nel capitolato speciale all'art. 3, alla lettera a) "assistenza domiciliare", è soggetto ad accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. Toscana n. 82 del 28/12/2009 e ss.mm.ii. "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato".

Il Fornitore deve pertanto, ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'attività, aver conseguito il citato accreditamento predisponendo tutta la documentazione e rendendo le specifiche dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 03/03/2010 n. 29/R, relativi ad aspetti organizzativi, gestionali, assistenziali, di partecipazione e di qualità facenti capo all'appaltatore dei servizi in parola.

In caso di operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o GEIE) il requisito dovrà essere conseguito da tutte le imprese che compongono l'operatore economico e assumono quote del servizio, così come dai consorziati esecutori designati dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dai subappaltatori e dalle imprese ausiliarie per procedura concorsuale.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

Si rimanda all'art. 9, lett. c), punto 21 del Capitolato Speciale d'Appalto per quanto riguarda le disposizioni inerenti il riassorbimento del personale.

Articolo 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto del Comune di Prato, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti

- 1a) Aspetti generali del servizio;
- 1b) Capitolato Speciale;
- 1c) Schema di accordo quadro;

2) Progetto della Società della Salute Area Pratese, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti

- 2A) Aspetti generali del servizio;
- 2B) Capitolato Speciale;
- 2C) Schema di accordo quadro;

3) Elenco del personale in forza ai precedenti esecutori (vedi in proposito quanto precisato nel prosieguo del presente punto)

4) Bando di gara nelle versioni pubblicate sulla GUUE e sulla GURI

5) Disciplinare di gara

6) Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE

7) i seguenti modelli di gara:

- mod 1 – non presente per questa gara
- mod 2 - domanda di partecipazione alla gara;

- mod 3 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
- mod 4 - DGUE formato cartaceo;
- file XML DGUE;
- mod 5 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod 6 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod 7L1 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per i lotti 1 e 5;
- mod 7L2 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per i lotti 2 e 6;
- mod 7L3 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per i lotti 3 e 7;
- mod 7L4 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per i lotti 4 e 8;
- mod 8L1 – offerta economica per i lotti 1 e 5;
- mod 8L2 – offerta economica per i lotti 2 e 6;
- mod 8L3 – offerta economica per i lotti 3 e 7;
- mod 8L4 – offerta economica per i lotti 4 e 8.

7) Si fa inoltre riferimento al Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, pubblicato all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito internet: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>, da detta pagina selezionare "Gare di appalto aperte e ristrette" e da qui la pagina della gara.

Circa l'elenco del personale in forza ai precedenti esecutori, si rimanda alle precisazioni di cui all'elaborato 1a) Aspetti generali del servizio, del progetto del Comune di Prato.

I documenti di gara ufficiali, ulteriori ai bandi pubblicati sulla GUUE e sulla GURI, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina web della presente gara.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo gare@comune.prato.it (posta elettronica non certificata) oppure comune.prato@postacert.toscana.it (posta elettronica certificata), entro il 15/01/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Nel caso di invio dei quesiti a mezzo posta elettronica certificata, il messaggio deve essere inoltrato anche alla casella di posta elettronica non certificata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, che abbiano valenza generale, verranno fornite entro il 17/01/2018, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> nella pagina della gara, scheda "Comunicazioni e Chiarimenti".

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

2.3 Comunicazioni

Durante il periodo della pubblicazione del bando di gara, le comunicazioni dirette ai potenziali concorrenti verranno effettuate mediante pubblicazione sul profilo di committente, nella pagina web della gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto per il periodo di pubblicazione del bando di gara e nel comma 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni degli operatori economici verso la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it anticipandole alla casella di posta elettronica non certificata gare@comune.prato.it e tutte le comunicazioni della stazione appaltante verso gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec del concorrente, si farà riferimento a quello rilevabile dalla visura presso la CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Articolo 3. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

L'appalto è suddiviso in n. 8 lotti raggruppando aree geografiche contigue nelle quali deve essere svolto il servizio, descritti nella seguente tabella:

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	CIG del singolo Lotto	Descrizione oggetto del Lotto	CPV	Importo
1	725567004D	Servizio SAD gestione Comune di Prato per Cantagallo, Vernio, Vaiano e Prato ex Circoscrizione Nord	85312400-3	€ 2.979.366,92
2	7255687E50	Servizio SAD gestione Comune di Prato per Prato ex Circoscrizioni Centro e Est	85312400-3	€ 4.446.952,76
3	7255743C87	Servizio SAD gestione Comune di Prato per Carmignano, Poggio a Caiano e Prato ex Circoscrizione Sud	85312400-3	€ 3.767.574,08
4	7255747FD3	Servizio SAD gestione Comune di Prato per Montemurlo e Prato ex Circoscrizione Ovest	85312400-3	€ 4.471.759,54
5	73081636E3	Servizio SAD gestione Società della Salute Area Pratese per Cantagallo, Vernio, Vaiano e Prato ex Circoscrizione Nord	85312400-3	€ 320.000,00
6	7308172E4E	Servizio SAD gestione Società della Salute Area Pratese per Prato ex Circoscrizioni Centro e Est	85312400-3	€ 320.000,00
7	7308183764	Servizio SAD gestione Società della Salute Area Pratese per Carmignano, Poggio a Caiano e Prato ex Circoscrizione Sud	85312400-3	€ 320.000,00
8	7308188B83	Servizio SAD gestione Società della Salute Area Pratese per Montemurlo e Prato ex Circoscrizione Ovest	85312400-3	€ 320.000,00

Il territorio delle ex Circoscrizioni del Comune di Prato è definito come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/2/1994 e ss.mm.ii., e consultabile alla pagina web <http://www2.comune.prato.it/statuto-regolamenti/regolamento-comunale-decentramento/pagina382.html>

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 CIG 725567004D.

Tabella n. 3.1 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi oggetto	CPV	P (principale)	Importo
----	-----------------------------	-----	----------------	---------

	della fornitura		S (secondaria)	
1.1	Assistenza domiciliare (lett. a) art. 3 Capitolato speciale d'appalto Comune di Prato)	85312400-3	P	€ 2.979.366,92
1.2	Risanamento abitativo (lett. b) art. 3 Capitolato speciale d'appalto Comune di Prato)	90911100-7	P	Importo ricompreso in quello del precedente punto 1.1 con limite massimo del 2% dell'affidamento.

Lotto n. 2 CIG 7255687E50.

Tabella n. 3.2 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi oggetto della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
2.1	Assistenza domiciliare (lett. a) art. 3 Capitolato speciale d'appalto Comune di Prato)	85312400-3	P	€ 4.446.952,76
2.2	Risanamento abitativo (lett. b) art. 3 Capitolato speciale d'appalto Comune di Prato)	90911100-7	P	Importo ricompreso in quello del precedente punto 2.1 con limite massimo del 2% dell'affidamento.

Lotto n. 3 CIG 7255743C87.

Tabella n. 3.3 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi oggetto della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
3.1	Assistenza domiciliare (lett. a) art. 3 Capitolato speciale d'appalto Comune di Prato)	85312400-3	P	€ 3.767.574,08
3.2	Risanamento abitativo (lett. b) art. 3 Capitolato speciale d'appalto Comune di Prato)	90911100-7	P	Importo ricompreso in quello del precedente punto 3.1 con limite massimo del 2%.

Lotto n. 4 CIG 7255747FD3.

Tabella n. 3.4 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi oggetto della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
4.1	Assistenza domiciliare (lett. a) art. 3 Capitolato speciale d'appalto Comune di Prato)	85312400-3	P	€ 4.471.759,54
4.2	Risanamento abitativo (lett. b) art. 3 Capitolato speciale d'appalto Comune di Prato)	90911100-7	P	Importo ricompreso in quello del precedente punto 4.1 con limite massimo del 2%.

Lotto n. 5 CIG 73081636E3.

Tabella n. 3.4 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi oggetto della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
5.1	Assistenza domiciliare (lett. a) art. 3 Capitolato speciale d'appalto S.d.S. Area Pratese)	85312400-3	P	€ 320.000,00

Lotto n. 6 CIG 7308172E4E.

Tabella n. 3.4 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi oggetto della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
6.1	Assistenza domiciliare (lett. a) art. 3 Capitolato speciale d'appalto S.d.S. Area Pratese)	85312400-3	P	€ 320.000,00

Lotto n. 7 CIG 7308183764.

Tabella n. 3.4 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi oggetto della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
7.1	Assistenza domiciliare (lett. a) art. 3 Capitolato speciale d'appalto S.d.S. Area Pratese)	85312400-3	P	€ 320.000,00

Lotto n. 8 CIG 7308188B83

Tabella n. 3.4 – Descrizione delle prestazioni

n.	Descrizione servizi oggetto della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
8.1	Assistenza domiciliare (lett. a) art. 3 Capitolato speciale d'appalto S.d.S. Area Pratese)	85312400-3	P	€ 320.000,00

Le prestazioni di cui al CPV 90911100-7 si considerano associate alla prestazione prevalente poiché strettamente connesse ad essa e puramente eventuali.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice, ciascun concorrente può, compatibilmente con il possesso dei requisiti richiesti, presentare offerta per uno, più lotti o per tutti lotti e aggiudicarsi uno, più lotti o tutti lotti.

I concorrenti che partecipano alla presente gara sono tenuti a presentare offerta per lotti associati, come segue:

lotto 1 e lotto 5

lotto 2 e lotto 6

lotto 3 e lotto 7

lotto 4 e lotto 8

La stazione appaltante aggiudicherà in forma associata i lotti nn. 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7 e 4 e 8, ciascuna coppia al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice secondo il procedimento indicato al successivo articolo 21.

I contratti relativi ai singoli lotti saranno comunque stipulati separatamente.

Articolo 4. Durata dell'appalto, importo a base di gara, opzioni

4.1 Durata

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni di proroga) è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o dall'affidamento della prima prestazione, se precedente.

Per sua natura l'accordo quadro esaurirà i suoi effetti al raggiungimento dell'importo massimo erogabile, anche se precedente la scadenza naturale dei quattro anni.

La durata dei contratti attuativi in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

4.2 Importo a base di gara

Per ciascun lotto, l'importo a base di gara è pari ad € 21,80 (ventuno//80), Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi **per ora di servizio.** Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0 (zero).

Gli importi massimi erogabili per lotto nel corso dell'accordo quadro sono indicati alla precedente Tabella 2. Detti importi massimi, stante il diverso regime IVA che potrebbe essere applicato in virtù della natura dell'aggiudicatario, sono indicati IVA compresa.

L'eventuale ribasso sul costo orario offerto in gara non diminuirà l'importo dell'accordo quadro, bensì consentirà di ordinare più ore di servizio nei limiti delle risorse disponibili.

Per i lotti gestiti dal Comune di Prato, trattandosi di servizio erogato su mandato e per conto della Società della Salute Area Pratese, si precisa che il finanziamento dello stesso avviene sia con risorse proprie del Comune di Prato sia con risorse di volta in volta trasferite allo stesso Comune di Prato dalla Società della Salute aventi natura varia (risorse proprie degli altri Enti consorziati, trasferimenti regionali quali fondo per la non autosufficienza ovvero fondo indistinto "FRAS"); per i lotti gestiti dalla Società della Salute Area Pratese il finanziamento dello stesso avviene con fondi INPS nell'ambito del progetto Home Care Premium.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara per la singola ora di servizio comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 18,96 all'ora per il servizio gestito dal Comune di Prato ed in € 18,81 all'ora per il servizio gestito dalla Società della Salute Area Pratese come indicato nei rispettivi documenti "Aspetti generali del servizio" compresi nei progetti.

Ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, anche di proroga, dell'appalto, è pari ad €. 18.946.934,95 (diciottomilioninovecentoquarantaseimilanovecentotrentaquattro//95) Iva inclusa di cui:

- €. 3.331.230,15 (tremlionitrecentotrentunomiladuecentotrenta//15) per il lotto 1;
- €. 4.972.137,88 (quattromilioninovecentosettantaduemilacentotrentasette//88) per il lotto 2;
- €. 4.212.524,58 (quattromilioniduecentododicimilacinquecentoventiquattro//58) per il lotto 3;
- €. 4.999.874,34 (quattromilioninovecentonovantanovemilaottocentosettantaquattro//34) per il lotto 4;
- €. 357.792,00 (trecentocinquantesetteemilasettecentonovantadue//00) per il lotto 5;
- €. 357.792,00 (trecentocinquantesetteemilasettecentonovantadue//00) per il lotto 6;
- €. 357.792,00 (trecentocinquantesetteemilasettecentonovantadue//00) per il lotto 7;
- €. 357.792,00 (trecentocinquantesetteemilasettecentonovantadue//00) per il lotto 8;

Ai fini del calcolo del suddetto valore, la proroga, fattispecie meramente eventuale, è stata considerata pari all'11,81% del massimo affidabile.

A fini puramente informativi, onde consentire alle imprese interessate di valutare l'entità della prestazione, gli elaborati 1a) e 2A) "aspetti generali del servizio" dei due progetti posti a base di gara, riportano le tabelle con la spesa sostenuta per il medesimo servizio erogato nel corso dell'anno 2016, ricostruita ripetendo la logica dei lotti della presente gara, al fine di renderla confrontabile con gli importi annui previsti su ciascun lotto di gara, precisandosi che si tratta di dato puramente indicativo e non avente valore vincolante per la Stazione Appaltante.

4.3 Opzioni

Si richiama la facoltà di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, già tenuta in considerazione nel calcolo del valore massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice.

Articolo 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Nel presente appalto, la forma di partecipazione del concorrente deve essere la medesima per ogni coppia di lotti per la quale rimette offerta nel senso che ove il concorrente opti per la partecipazione alla gara quale soggetto singolo dovrà partecipare in tale forma per tutte le coppie di lotti di interesse, compatibilmente con i requisiti posseduti. Qualora invece il concorrente opti per la partecipazione nell'ambito di un operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, reti di imprese o Geie) dovrà essere mantenuta costante, per tutte le coppie di lotti di interesse, la compagine delle imprese che costituiscono detto operatore economico; tutte le imprese componenti dovranno assumere una quota di appalto per ciascuna coppia di lotti cui si partecipa, ma è consentito variare le parti di assunzione dell'appalto ed il ruolo di mandante o mandataria.

I divieti di partecipazione in forme diverse per più coppie di lotti comportano che ciascuna impresa utilizzi i propri requisiti per la qualificazione, anche per più lotti, di un singolo operatore economico talché non sussista incertezza, in caso di carenza dei requisiti, su quale operatore economico debba essere escluso dalla gara. Analogamente, pertanto, non è ammesso che un'impresa che mette a disposizione i propri requisiti ad un concorrente mediante avalimento o come consorzio esecutore, possa essere essa stessa concorrente in altro operatore economico o metta a disposizione i requisiti a concorrenti di due operatori economici diversi, anche se per coppie di lotti distinte.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale;

- i concorrenti che intendono partecipare alla gara per un lotto, sono tenuti a partecipare anche per l'altro lotto avente la stessa dislocazione territoriale, quindi chi intende partecipare alla gara per il lotto 1 deve partecipare anche per il lotto 5, chi intende partecipare alla gara per il lotto 2 deve partecipare anche per il lotto 6, chi intende partecipare alla gara per il lotto 3 deve partecipare anche per il lotto 7, chi intende partecipare alla gara per il lotto 4 deve partecipare anche per il lotto 8 e viceversa.

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara per lo specifico lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Articolo 6. Requisiti generali e cause di esclusione

a) Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Le specifiche dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione, da rendere nella parte III del modello DGUE, sono riportate all'articolo 15 del presente disciplinare.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, il DGUE aggiornato e le dichiarazioni complementari necessarie agli accertamenti di cui al paragrafo seguente. Tali dichiarazioni comprendono l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali debbono essere compiuti gli accertamenti, come indicato all'art. 15 del presente disciplinare.

Per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui al presente punto, la Stazione appaltante acquisirà i documenti di prova di cui all'art. 86, comma 2 del Codice, nonché l'informazione antimafia e le ulteriori certificazioni dovesse ritenere opportune.

Articolo 7. Requisiti speciali e mezzi di prova

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, nonché in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di idoneità richiesti al concorrente per la partecipazione alla gara nella specifica forma prescelta, è attestato dallo stesso rispondendo "sì" alla domanda "Soddisfa i criteri di selezione richiesti:" della sezione a del DGUE.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, il DGUE aggiornato e i mezzi di prova di cui agli articoli 86 e 87 del Codice, specificati in corrispondenza di ogni requisito.

La documentazione richiesta dovrà essere inserita sul sistema AVCPass, oppure trasmessa via pec, o, infine, consegnata al protocollo dell'Ente in formato cartaceo, il tutto come indicato nella richiesta della Stazione Appaltante.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 Requisiti di idoneità

b) Iscrizione nel registro delle imprese o al REA presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente di altro Stato Membro dell'Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, deve fornire prova dell'iscrizione in uno dei registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) fatturato globale medio annuo degli ultimi **tre esercizi finanziari** relativi agli anni 2014 - 2015 - 2016 non inferiore a

- € 1.489.683,46 IVA esclusa per partecipare ai lotti 1 e 5;
- € 2.223.476,38 IVA esclusa per partecipare ai lotti 2 e 6;
- € 1.883.787,04 IVA esclusa per partecipare ai lotti 3 e 7;
- € 2.235.879,72 IVA esclusa per partecipare ai lotti 4 e 8.

Nel caso in cui il concorrente partecipi per più coppie di lotti, non potrà utilizzare la quota di fatturato globale annuo complessivo già utilizzata su altra coppia di lotti. Il requisito in argomento dovrà corrispondere quindi ad un fatturato con un valore non inferiore a quello cumulativo del fatturato necessario per i lotti per cui si concorre.

Per l'esatta definizione del requisito vedere le successive specifiche.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1/10/2014 al 30/9/2017) di **servizi analoghi** a quelli di cui all'art 3, lett a) del Capitolato del Comune di Prato per il presente appalto, per un importo non inferiore a:

- € 744.841,65 per partecipare ai lotti 1 e 5;
- € 1.111.738,19 per partecipare ai lotti 2 e 6;
- € 941.893,52 per partecipare ai lotti 3 e 7;
- € 1.117.939,88 per partecipare ai lotti 4 e 8.

Per la partecipazione a più di una coppia di lotti è necessario il possesso della somma dei requisiti richiesti per le coppie di lotti cui si partecipa.

Per l'esatta definizione del requisito vedere le successive specifiche.

Per i suddetti requisiti si precisa quanto segue:

- circa il requisito di cui alla precedente lettera **b)** (Iscrizione nel registro delle Imprese o al REA presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura:

la verifica del possesso del requisito avverrà attraverso la visura, effettuata d'ufficio, delle risultanze del competente registro.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, la relativa documentazione dimostrativa.

- circa il requisito di cui alla precedente lettera **c)** (fatturato globale medio annuo):

nel caso in cui il concorrente non possa dimostrare il fatturato per tutti gli esercizi previsti (2014 -2015 - 2016), a causa dell'inizio dell'attività dopo l'anno 2014, potrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante il fatturato globale medio annuo degli anni compresi nell'intervallo di riferimento per i quali ha svolto la propria attività; in questo caso il livello di fatturato globale medio annuo richiesto è incrementato del 30% per ogni anno mancante.

Le fatture dell'anno 2017, emesse prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, possono sostituire tutta la prima annualità valida, se ritenuto conveniente per il concorrente, ma non una annualità intermedia.

Per comprovare il possesso del requisito, il concorrente dovrà produrre copia dei bilanci di riferimento oppure copia conforme delle fatture.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.

- circa il requisito di cui alla precedente lettera **d)** (esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1/10/2014 al 30/9/2017) di servizi analoghi a quelli di cui all'art 3, lett a) del Capitolato del presente appalto):

Si considerano servizi analoghi a quelli di cui all'art 3, lett a) del Capitolato del presente appalto, quelli comprendenti, nel loro complesso, e non necessariamente per la singola fattura, almeno 4 delle attività numerate da 1 a 8 nella "Tabella esplicativa dichiaratoria delle prestazioni" contenuta nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto

L'importo del servizio si calcola per quanto svolto nel periodo di riferimento, anche se la fatturazione è fuori periodo di riferimento.

Qualora il servizio fatto valere ai fini della dimostrazione del requisito sia stato svolto nell'ambito di un raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, esso vale per la quota fatturata dall'operatore economico che deve dimostrare il possesso del requisito.

E' ammesso che il consorzio e il consorziato esecutore o l'appaltatore e il subappaltatore facciano valere ciascuno la quota da loro fatturata salvo che non è consentito il cumulo di requisiti derivanti da una medesima parte del servizio da parte di consorzio e consorziato e da parte di appaltatore e subappaltatore.

Per consentire la verifica o comprovare il possesso del requisito il concorrente dovrà produrre:

- l'elenco dei servizi fatti valere per la dimostrazione del requisito, con indicazione del rispettivo importo, data di esecuzione, destinatari, pubblici o privati e attività comprese;

- per i servizi effettuati a favore di privati, le copie delle relative fatture.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del codice:

- per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
- per raggruppamento di tipo verticale si intende quello in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali;

Nel caso di costituzione di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, l'impresa mandataria deve assumere la prestazione in quota maggioritaria rispetto a ciascuna delle imprese mandanti.

Nel presente appalto, tutte le prestazioni sono qualificate come principali e vanno obbligatoriamente assunte nella stessa quota, dando pertanto luogo esclusivamente a raggruppamenti di tipo orizzontale.

Operandosi l'assunzione dell'appalto per coppie di lotti, è inoltre obbligatorio che ciascun lotto della coppia di lotti venga assunto dal concorrente raggruppato nella medesima percentuale.

Le regole per la costituzione dei raggruppamenti operano all'interno di ciascuna coppia di lotti.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice di natura plurisoggettiva o di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del Codice, le prestazioni di cui al presente appalto devono essere eseguite dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nelle parti indicate nella domanda di partecipazione alla gara, fermo restando che le prestazioni previste devono essere assunte per intero.

I soggetti che compongono gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice (se di natura plurisoggettiva) o di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere e utilizzare i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Fermo restando che tutti i soggetti che compongono gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice (se di natura plurisoggettiva) o di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice non devono trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera **a)** dell'art. 6 e quindi non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in divieti a contrattare con la pubblica amministrazione,

- il requisito di cui alla lettera **b) del comma 7.1** (Iscrizione nel registro delle Imprese o al REA presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) deve essere posseduto:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o costituenti il GEIE;

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- il requisito di cui alla lettera **c) del comma 7.2** (fatturato globale medio annuo) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso attraverso la somma dei requisiti posseduti da ciascuno dei componenti che partecipano all'appalto; detto requisito deve essere posseduto e utilizzato dall'impresa mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle imprese mandanti, le quali, a loro volta, dovranno possederlo ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto al concorrente singolo.

- il requisito di cui alla lettera **d) del comma 7.3** (esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1/10/2014 al 30/9/2017) di servizi analoghi a quelli di cui all'art 3, lett a) del Capitolato del presente appalto) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso attraverso la somma dei requisiti posseduti da ciascuno dei componenti che partecipano all'appalto; detto requisito deve essere posseduto e utilizzato dall'impresa mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle imprese mandanti, le quali, a loro volta, dovranno possederlo ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto al concorrente singolo.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Fermo restando che sia il consorzio che le imprese consorziate indicate come esecutrici non devono trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera **a) dell'articolo 6** e quindi non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in divieti a contrattare con la pubblica amministrazione,

- il requisito di cui alla lettera **b) del comma 7.1.** (Iscrizione nel registro delle Imprese o al REA presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui:

- alla lettera **c) del comma 7.2.** (fatturato globale medio annuo)

- alla lettera **d) del comma 7.3** (esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1/10/2014 al 30/9/2017) di servizi analoghi a quelli di cui all'art 3, lett a) del Capitolato del presente appalto)

ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice direttamente dal consorzio medesimo;

b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore per il quale sussistono motivi di esclusione non potrà avvalersene con la conseguenza che, ove si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato, risulterà esso stesso carente dei requisiti di qualificazione e quindi verrà escluso dalla gara. Ove il consorziato esecutore sia incorso nelle fattispecie di dichiarazioni mendaci opera l'esclusione anche per il consorzio che lo ha designato.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento

dell'appalto.

Articolo 8. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Fermo restando che non è avvalibile il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla lettera **a)** dell'art. 6 del presente disciplinare, sono avvalibili:

- il requisito di cui alla lettera **c)** del comma 7.2. (fatturato globale medio annuo)

- il requisito di cui alla lettera **d)** del punto 7.3. (esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1/10/2014 al 30/9/2017) di servizi analoghi a quelli di cui all'art 3, lett a) del Capitolato del presente appalto)

non è avvalibile:

- il requisito di cui alla lettera **b)** del comma 7.1. (Iscrizione nel registro delle Imprese o al REA presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorzio individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Non è ammesso che una impresa funga da ausiliaria esterna al raggruppamento per un concorrente e partecipi alla gara in proprio o nell'ambito di un altro raggruppamento.

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del disciplinare di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nel rispetto del limite massimo stabilito per il subappalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, purché l'ausiliario non sia incorso nelle fattispecie di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 89, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti per la partecipazione delle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

Articolo 9. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (specificamente nella parte II, sez. D del DGUE) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare in sede di offerta tre subappaltatori.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

Ai fini del subappalto, le attività del servizio in appalto sono considerate omogenee, pertanto, per dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, basta rispondere "sì" alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?" della parte II, sez. D del DGUE.

La dichiarazione di subappalto e l'indicazione della terna dei subappaltatori è richiesta, ai fini della possibilità di utilizzo del subappalto, per ogni coppia di lotti cui si intende partecipare.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui alla lettera **a)** dell'articolo 6 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE compilando anche la parte III.

Resta ferma la necessità, al momento della concessione del subappalto, del rispetto delle condizioni di esecuzione e del possesso dei requisiti di cui alla lettera **b)** del comma 7.1.

La mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori, l'evidenza dalla documentazione prodotta in gara della carenza di requisiti dei subappaltatori o l'evidenza dell'impossibilità di utilizzare il subappaltatore poiché lo stesso ha partecipato alla gara come concorrente, determinano l'attivazione del soccorso istruttorio ai fini della sostituzione del/dei subappaltatori la cui posizione sia rilevata irregolare.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti, in capo ai subappaltatori indicati nella terna, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara se il fatto si accompagna a dichiarazione mendace e quindi se l'accertamento avviene ai sensi dell'art. 85 del Codice.

I subappaltatori possono inoltre essere sostituiti se la perdita dei requisiti avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata sostituzione dei subappaltatori non in regola, la possibilità di utilizzare il subappalto si riduce nei confronti dei subappaltatori in possesso dei prescritti requisiti.

In luogo della sostituzione dei subappaltatori può essere ridotto il numero degli stessi, salvo che quando il loro numero si riduca a zero, l'ammissione alla gara è subordinata alla formale rinuncia ad avvalersi del subappalto.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta per il medesimo lotto nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

Articolo 10. Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione, per ogni lotto cui si partecipa**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al 2% dell'importo massimo erogabile per il lotto, arrotondato all'euro inferiore e precisamente di importo pari ad

€ 59.587,00 (cinquantanovemilacinquecentoottantasette//00), per il lotto 1;

€ 88.939,00 (ottantottomilanovecentotrentanove//00), per il lotto 2;

€ 75.351,00 (settantacinquemilatrecentocinquantuno//00), per il lotto 3;

€ 89.435,00 (ottantanovemilaquattrocentotrentacinque//00), per il lotto 4;

€ 6.400,00 (seimilaquattrocento//00), per il lotto 5;

€ 6.400,00 (seimilaquattrocento//00), per il lotto 6;

€ 6.400,00 (seimilaquattrocento//00), per il lotto 7;

€ 6.400,00 (seimilaquattrocento//00), per il lotto 8;

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

La cauzione va presentata distintamente per ogni lotto anche se la partecipazione avviene per coppie di lotti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o sotto forma di fideiussione, come segue:

- se sotto forma di cauzione, la garanzia provvisoria può essere prestata

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico o in assegni circolari.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione in contanti dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA INTESA SANPAOLO SPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 580 – SAD - garanzia provvisoria".

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite bonifico bancario, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara, l'ordine del bonifico effettuato verso la Tesoreria comunale - conto corrente bancario presso Banca Intesa Sanpaolo Spa intestato a Comune di Prato coordinate bancarie: IBAN: IT72T030692153110000046012 riportante sempre la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 580 – SAD - garanzia provvisoria".

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite assegni circolari, gli stessi dovranno essere intestati al TESORIERE DEL COMUNE DI PRATO ed allegati alla documentazione amministrativa di gara.

- se sotto forma di fideiussione, la garanzia provvisoria deve essere prestata mediante

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, **a pena di esclusione**, al concorrente, o per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

3) essere prodotta in originale, con espressa menzione dell'oggetto della presente gara, del lotto di riferimento e del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità);

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nel modello 3 e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti necessari;

b. -----

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui i requisiti necessari siano posseduti dal consorzio/aggregazione di imprese di rete;

d. in caso di partecipazione di imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o che si trovino in altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso dei requisiti necessari.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

Qualora la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo fideiussione, la stessa potrà contenere anche l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante; in caso contrario o in mancanza dello stesso nella fideiussione, l'impegno, se dovuto ai sensi di quanto previsto dal codice e dal presente disciplinare di gara, va presentato a parte.

Articolo 11. Sopralluogo

In ragione della tipologia del servizio non è previsto l'espletamento di sopralluogo.

Articolo 12. Pagamento a favore dell'Autorità

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione n. 1377 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2017, per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, è dovuto il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo previsto per la fascia di importo del lotto per il quale si partecipa e quindi secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Importo contributo A.N.AC.
1	725567004D	€ 140,00 (centoquaranta//00)
2	7255687E50	€ 140,00 (centoquaranta//00)
3	7255743C87	€ 140,00 (centoquaranta//00)
4	7255747FD3	€ 140,00 (centoquaranta//00)

5	73081636E3	€ 35,00 (trentacinque//00)
6	7308172E4E	€ 35,00 (trentacinque//00)
7	7308183764	€ 35,00 (trentacinque//00)
8	7308188B83	€ 35,00 (trentacinque//00)

Il pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. deve essere effettuato secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica il lotto della presente procedura per il quale viene pagato il contributo.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta del pagamento, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Il pagamento del contributo a favore dell'ANAC va effettuato distintamente per ciascun lotto, fermo restando che, essendo richiesta la partecipazione per coppie di lotti, la mancata dimostrazione del pagamento per uno dei due lotti comporta l'esclusione anche per l'altro lotto della coppia.

Articolo 13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso, con libertà di mezzi (a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano) all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo (tel. 05741836060) osserva il seguente orario:

lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato e festivi chiuso.

Il plico deve pervenire **entro le ore 17:00 del giorno 25/01/2018, esclusivamente all'indirizzo: Comune di Prato, Ufficio Protocollo Generale, piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura:

“Non aprire – Appalto per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare - gara n. 580 – Competenza Servizio SE ”

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico della documentazione di gara contiene al suo interno ulteriori buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B1 - Offerta tecnica lotti 1 e 5” (se si partecipa per i lotti 1 e 5)

“B2 - Offerta tecnica lotti 2 e 6” (se si partecipa per i lotti 2 e 6)

“B3 - Offerta tecnica lotti 3 e 7” (se si partecipa per i lotti 3 e 7)

“B4 - Offerta tecnica lotti 4 e 8” (se si partecipa per i lotti 4 e 8)

“C1 - Offerta economica lotti 1 e 5” (se si partecipa per i lotti 1 e 5)

“C2 - Offerta economica lotti 2 e 6” (se si partecipa per i lotti 2 e 6)

“C3 - Offerta economica lotti 3 e 7” (se si partecipa per i lotti 3 e 7)

“C4 - Offerta economica lotti 4 e 8” (se si partecipa per i lotti 4 e 8)

contenenti, ciascuna, la documentazione di cui ai seguenti articoli 15, 16 e 17.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, le dichiarazioni di impegno (offerta tecnica, offerta economica, assunzione della qualifica di impresa ausiliaria) devono essere sottoscritte dai firmatari congiunti dell’impresa.

Le dichiarazioni e le offerte potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>, come indicato al precedente comma 2.1. Vedasi in proposito i successivi articoli 15, 16 e 17.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B (B1, B2, B3 o B4), **è causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 14. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Nel prosieguo del presente disciplinare di gara,

il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Articolo 15. Contenuto della Busta "A" – Documentazione Amministrativa

La Busta "A" – Documentazione amministrativa, deve contenere:

- 1) Domanda di partecipazione con gli allegati di cui al comma 15.1;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo:

15.1 Domanda di partecipazione

■ La domanda di partecipazione è redatta, in competente bollo, preferibilmente secondo il modello 2, messo a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1, e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Si ricorda che nel presente appalto, per la forma di partecipazione, vigono le regole indicate all'articolo 5.

Il modello 2, messo a disposizione dei concorrenti, consente di presentare un'unica domanda di partecipazione per più coppie di lotti anche variando il ruolo di mandante/mandataria per le varie coppie di lotti.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara per i lotti specificati nella domanda (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di partecipazione in aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente indica la tipologia di tale aggregazione (con organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con organo comune con potere di rappresentanza, ma senza soggettività giuridica, senza soggettività giuridica e senza organo comune o con organo comune privo di potere di rappresentanza)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore

b) ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel modello 2 concernente la domanda di partecipazione alla gara.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

■ Il concorrente compila il DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Qualora i concorrenti di natura plurisoggettiva, pur mantenendo la stessa composizione, mutino per i lotti cui partecipano, il ruolo di mandante/mandataria, dovranno produrre un DGUE per ciascuna forma di partecipazione omogenea anche se riferita a più lotti.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente, e secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara, anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

L'operatore economico tenuto alla presentazione del DGUE, può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Il DGUE deve essere presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione C della parte II del DGUE;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- le imprese indicate come subappaltatori, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione D della parte II del DGUE;

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

- i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;

- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:

- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:

- vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;

- va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;

- non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;

- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.

- vanno indicati i lotti per i quali si partecipa nella forma corrispondente a quella indicata nel DGUE.

- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

- basta inserire i dati del legale rappresentante che rende la dichiarazione. I dati degli eventuali altri rappresentanti possono comunque essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul modello 4.

Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le corrispondenti dichiarazioni.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;

- va risposto "sì" se i requisiti richiesti per la partecipazione, nella forma prescelta, non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori, ausiliari o subappaltatori non devono rispondere alla domanda.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1) ■ DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI (come previsto al presente punto 15.2);

2) ■ dichiarazione dell'ausiliario con la quale quest'ultimo:

si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (come previsto al n. 25 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento dei requisiti di cui alle lettere **c**) e **d**) dell'articolo 7);

oppure

si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, (come previsto al n. 26 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento a causa della sussistenza di procedura concorsuale);

3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione

nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente (come previsto al n. 25 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento semplice o al n. 26 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento a causa della sussistenza di procedura concorsuale);

4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento (come previsto al n. 27 del comma 15.3.2);

5) ■ PASSOE dell'ausiliario (come previsto al n. 17 del comma 15.3.2);

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) ■ dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

(come previsto al n. 10 del comma 15.3.1 e, per la copia dell'istanza, al n. 23 del comma 15.3.2).

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento:

- poiché, ai fini del subappalto, le attività del servizio in appalto sono considerate omogenee, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, per dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, deve rispondere "sì" alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?". La percentuale di subappalto si considera quella massima di legge.

In caso di intenzione di ricorrere al subappalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, fornisce la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI (come previsto al presente comma 15.2);

2) ■ PASSOE del subappaltatore (come previsto al n. 17 del comma 15.3.2).

N.B. si fa presente che non è richiesta la compilazione della parte IV del DGUE da parte del subappaltatore, ma l'autorizzazione al subappalto non verrà concessa nel caso in cui il subappaltatore, al momento della richiesta di subappalto, non sia in possesso dei requisiti ad esso richiesti al precedente articolo 9.

- nella parte III: motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, nelle sezioni A-B-C-D, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare e più precisamente:

- nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del Codice;

- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del Codice;

- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del Codice;

- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del Codice;

- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del Codice;

- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del Codice;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal Codice, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.



- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:
 - la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;
 - la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "si" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
 - la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
 - la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
 - la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
 - la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
 - la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del Codice;
 - la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;
 - la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del Codice ed al motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del del Codice;
 - la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;
 - la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. f-bis) e lett f-ter) del Codice;

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "si" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:
 - la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del Codice);
 - le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del Codice);
 - sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,



n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del Codice);

- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del Codice);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del Codice);

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del Codice);

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del Codice);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del Codice);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 10a del modello 3, per rendere detta dichiarazione. Nel caso in cui il concorrente partecipi avendo presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, è stato predisposto il punto 10b del modello 3, per rendere la dichiarazione di aver presentato la domanda che deve essere allegata fra la documentazione amministrativa di gara come previsto al punto 23 del comma 15.3.2.

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di selezione previsti per l'ammissione alla presente procedura al precedente articolo 7, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita).


Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

Le imprese subappaltatrici non importa che compilino la sezione IV.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

- nella parte VI: Dichiarazioni finali:



- il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato salvo che nei campi data e luogo.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il modello 4, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia



affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

N.B.: qualora i concorrenti, nonostante le indicazioni del presente disciplinare di gara, intendano utilizzare il modello di DGUE predisposto dal MIT, di cui alle linee guida pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, devono tenere presente che tale modello non contempla, poiché emesso prima del decreto correttivo al Codice degli appalti, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis)

del comma 1 dell'art. 80 del Codice ed alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice. I concorrenti sono pertanto tenuti a renderle a parte pena l'assoggettamento a soccorso istruttorio.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative da rendere sono preferibilmente redatte secondo il modello 3, quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, messo a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1.

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
- dalle imprese indicate quali subappaltatori.

In ogni caso, anche qualora non si utilizzi il modello 3 predisposto dalla stazione appaltante, devono essere rese e sottoscritte nella medesima forma sopra indicata, le dichiarazioni mediante le quali:

1. --- non prevista per la presente gara ----- ;
2. --- non prevista per la presente gara ----- ;
3. --- non prevista per la presente gara ----- ;
4. --- non prevista per la presente gara ----- ;

5. ■ accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i seguenti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario l'operatore economico attraverso il quale si partecipa:

5.1 - il Fornitore, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente impiegato nel servizio, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempreché in possesso dei requisiti richiesti dai capitolati. In ogni caso, per le nuove assunzioni, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e della libertà d'impresa, il Fornitore si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale dell'appaltatore uscente.

5.2 - il servizio oggetto del presente appalto, segnatamente quello meglio descritto nei capitolati speciali all'art. 3, alla lettera a) "assistenza domiciliare", è soggetto ad accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. Toscana n. 82 del 28/12/2009 e ss.mm.ii. "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato".

Il Fornitore deve pertanto, ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'attività, aver conseguito il citato accreditamento predisponendo tutta la documentazione e rendendo le specifiche dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 03/03/2010 n. 29/R, relativi ad aspetti organizzativi, gestionali, assistenziali, di partecipazione e di qualità facenti capo all'appaltatore dei servizi in parola.

In caso di operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o GEIE) il requisito dovrà essere conseguito da tutte le imprese che compongono l'operatore economico e assumono quote del servizio, così come dai consorziati esecutori designati dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dai subappaltatori e dalle imprese ausiliarie per procedura concorsuale.

5.3 - il Fornitore, entro 30 giorni dall'inappellabilità dell'aggiudicazione, deve garantire l'apertura – se non già presente - di almeno una sede organizzativa all'interno dell'Area Pratese (territorio della Provincia di Prato).

(la dichiarazione è da rendere per le parti 5.1 e 5.2 da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori, degli ausiliari per procedura concorsuale e dei subappaltatori e per la parte 5.3 solo da parte dei concorrenti e dalle imprese ausiliarie per procedura concorsuale)

(la dichiarazione è inserita al n. 5 nel modello 3)

6. --- non prevista per la presente gara -----;

7. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui all'articolo 2 del presente disciplinare di gara;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori, degli ausiliari a qualsiasi titolo e dei subappaltatori)

(la dichiarazione è inserita al n. 7 nel modello 3)

8. --- non prevista per la presente gara -----;

9. --- non prevista per la presente gara -----;

10. ■ dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori, degli ausiliari a qualsiasi titolo e dei subappaltatori) **se aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

(la dichiarazione è inserita al n. 10 nel modello 3)

11. ■ il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice che ha consentito la riduzione della garanzia provvisoria e allega copia conforme della relativa documentazione come indicato al n. 22 del punto 15.3.2;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, e degli ausiliari per procedura concorsuale **se è stata presentata la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.**)

(la dichiarazione è inserita al n. 12 nel modello 3)

12. --- non prevista per la presente gara -----;

13. ■ indica i seguenti dati:

- forma giuridica
- sede legale;
- domicilio fiscale;
- sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. black List
- codice fiscale;
- partita IVA;
- dati di iscrizione al registro delle imprese, al REA o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza
- recapito telefonico
- ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori, degli ausiliari a qualsiasi titolo e dei subappaltatori - Non è richiesta la presentazione della dichiarazione per i dati che risultano dal DGUE)

(la dichiarazione è inserita ai nn. 1, 2 e 3 nel modello 3)

14. --- non prevista per la presente gara -----;

15. ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.



(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori, degli ausiliari a qualsiasi titolo e dei subappaltatori)

(la dichiarazione è inserita al n. 13 nel modello 3)

16.■ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio o il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, specifica se l'ANAC ha disposto di avvalersi di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori, e dei subappaltatori **qualora in stato di fallimento, autorizzati all'esercizio provvisorio, o ammessi al concordato con continuità aziendale**)

(la dichiarazione è inserita al n. 4 nel modello 3)

15.3.2 Documentazione a corredo

Fra la documentazione amministrativa di gara devono inoltre essere allegati:

17.■ PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI" (vedi Faq n. 16 ANAC su Creazione Pass Operatore Economico).

18.■ documento, in originale, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice **a rilasciare la garanzia definitiva**.

Per le caratteristiche della garanzia provvisoria e dell'impegno del fideiussore vedi il precedente articolo 10.

19.■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di

€ 140,00 (centoquaranta//00) per la partecipazione al lotto 1

€ 140,00 (centoquaranta//00) per la partecipazione al lotto 2

€ 140,00 (centoquaranta//00) per la partecipazione al lotto 3

€ 140,00 (centoquaranta//00) per la partecipazione al lotto 4

€ 35,00 (trentacinque//00) per la partecipazione al lotto 5

€ 35,00 (trentacinque//00) per la partecipazione al lotto 6

€ 35,00 (trentacinque//00) per la partecipazione al lotto 7

€ 35,00 (trentacinque//00) per la partecipazione al lotto 8

Si veda in proposito il precedente articolo 12 per le modalità di pagamento e i codici CIG.

20. --- non previsto per la presente gara -----;

21. --- non previsto per la presente gara -----;

In caso di presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta:

22. ■ copia conforme della documentazione comprovante i requisiti che hanno consentito la presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta, dichiarati al precedente numero 11 del comma 15.3.1.

In caso di partecipazione alla gara conseguente alla presentazione di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010:

23 ■ copia dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 inviata al Ministero

Per i concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale):

24 ■ una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice:

25 ■ **dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, redatta secondo il Modello 5 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Per i concorrenti che devono, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali:

26 ■ **dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale**, redatta secondo il Modello 6 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Nel caso di ricorso all'avvalimento a qualsiasi titolo, cioè sia ai sensi dell'art. 89 del Codice che in caso di procedura concorsuale:

27 ■ in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si ricorda inoltre che vanno allegati i documenti di cui al punto a) (copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione) e, se necessario, b) (copia conforme all'originale della procura del sottoscrittore della domanda di partecipazione) del comma 15.1.

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

28 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

29 ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

30 ■ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara nella forma della dichiarazione della quota di assunzione dell'appalto.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

31 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

32 ■ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara nella forma della dichiarazione della quota di assunzione dell'appalto.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

33 ■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Tali dichiarazioni sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La sottoscrizione congiunta dell'istanza di ammissione alla gara o la presentazione da parte di ciascun concorrente associato di analoga istanza di ammissione alla gara assolvono l'obbligo di rendere la dichiarazione da parte di ciascun operatore economico.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

34 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

35 ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

36 ■ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Le dichiarazioni di cui ai punti 35 e 36 sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

37 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

38 ■ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

La dichiarazione di cui al precedente punto 38 è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune, pur con poteri di rappresentanza, è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

39 ■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

40 ■ dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

(o in alternativa)

41 ■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegata le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

42 ■ a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

43 ■ b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

44 ■ c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti 42, 43 e 44 sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Per il presente appalto, la dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati assume la forma di indicazione di una percentuale unica di assunzione dell'appalto che si riferisce a tutte le attività in esso comprese.

Gli operatori economici stabiliti in altro stato membro costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del Codice, dovranno rispettare, per analogia, le disposizioni di cui al presente disciplinare per gli operatori economici la cui natura sia assimilabile e quindi, se di natura plurisoggettiva, indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati e fornire copia del mandato o impegnarsi al suo conferimento.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

Articolo 16. Contenuto della busta B1, B2, B3 o B4 – offerta tecnico –organizzativa

► La busta B1 (se riferita ai lotti 1 e 5), B2 (se riferita ai lotti 2 e 6), B3 (se riferita ai lotti 3 e 7) o B4 (se riferita ai lotti 4 e 8) – Offerta tecnico-organizzativa, da presentarsi separatamente per ciascuna coppia di lotti per cui si intende partecipare, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti contenente i dati più avanti richiesti;
- b) --- non richiesto nel presente appalto-----;
- c) --- non richiesto nel presente appalto-----;
- d) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con la quale lo stesso

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.



Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

la dichiarazione di cui al presente punto d) non è richiesta a pena di esclusione e, se omessa, verrà considerato come autorizzato il rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo comma 18.1, i seguenti elementi:

circa l'organizzazione e le procedure operative per la gestione del servizio:

per il criterio P1) - analisi, programmazione e definizione degli interventi: le modalità di analisi tecnico-operativa e valutazione in itinere e conseguente programmazione operativa e definizione degli interventi da attuare;

per il criterio P2) - modalità di presa in carico: le modalità di presa in carico dei singoli e dei familiari nonché le modalità di introduzione degli operatori presso il domicilio dell'utente nella prima attivazione;

per il criterio P3) – modalità e tempi di attivazione: le modalità e tempi di attivazione del servizio domiciliare, anche in modo migliorativo rispetto a quanto richiesto dal Capitolato speciale;

per il criterio P4) – modalità di organizzazione del servizio: le modalità di organizzazione del servizio anche con riguardo alla metodologia di gestione e di supervisione degli operatori (programmazione del lavoro, turnazione, sostituzione, selezione, prevenzione del turn-over);

per il criterio P5) – modalità di controllo: le modalità di controllo dei risultati di efficacia degli interventi e relativa reportistica;

per il criterio P6) – raccordo con la stazione appaltante: le modalità di raccordo e verifica con i competenti uffici professionali e amministrativi della Stazione Appaltante;

per il criterio P7) – sistema di rilevazione degli interventi: le caratteristiche del sistema di rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare che si intende proporre, le relative prestazioni, le modalità e procedure di funzionamento nonché di utilizzo da parte degli operatori e del personale di coordinamento e di amministrazione, la tecnologia utilizzata, la periodicità di aggiornamento completo dei dati (incluse le eventuali registrazioni "in manuale");

circa il possesso di certificazioni di qualità:

per il criterio P8) – Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per il settore EA di certificazione 38 o 39 e impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'accordo quadro: le certificazioni di qualità possedute da: concorrenti, anche raggruppati, compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice e dai consorziati esecutori da essi indicati indicandone gli estremi (impresa certificata, norma, settore di certificazione, numero, ente certificatore, data di rilascio, data di scadenza) e dichiarando l'impegno a mantenere valida la certificazione di qualità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Le copie dei certificati di qualità vanno, facoltativamente, allegare all'offerta tecnica.

Si fa presente che per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'indicazione dell'impegno a mantenere valida la certificazione di qualità per i consorziati, comporta che il consorzio si assuma l'impegno ad utilizzare consorziati muniti della certificazione di qualità e pertanto non gli sarà consentito sostituire consorziati muniti di certificazione di qualità con altri consorziati che ne sono privi oppure dovrà sostituire i consorziati originariamente muniti di certificazione di qualità qualora perdano tale requisito.

circa il coordinamento e il personale:

per il criterio P9) – funzioni di coordinamento: le modalità di organizzazione delle funzioni di coordinamento nonché la formazione e il curriculum del quale si garantisce sia in possesso il coordinatore individuato (da non indicarsi nominativamente);

per il criterio P10) – coinvolgimento di risorse esterne: il coinvolgimento di risorse informali e attività di volontariato per interventi non riconducibili alla voce "migliorie" di cui al seguente punto P13 documentandone quanto più possibile la disponibilità.

per il criterio P11) - attività di formazione del personale: come l'impresa intende realizzare l'attività di formazione del personale, in corso di esecuzione dell'appalto, in favore sia del coordinatore sia degli operatori addetti al servizio, con indicazione del limite minimo di ore/anno;

circa la strumentazione a disposizione:

per il criterio P12) – risorse strumentali: le risorse strumentali (autovetture, cellulari, etc.) messe a disposizione dall'impresa per l'attuazione del servizio; descrivendone tipologia e numero, nonché precisando, in caso di autovetture, se trattasi di autovetture in disponibilità diretta dell'Azienda (proprietà, locazione, leasing) oppure indiretta (utilizzo di mezzi dei propri dipendenti).

Circa le migliorie:



per il criterio P13) – miglorie: offerta di apporto di miglorie di quanto richiesto dal capitolato, in favore degli utenti dei servizi oggetto d'appalto e/o della Stazione appaltante, senza oneri aggiuntivi per gli stessi.

Fra i modelli di gara vengono messi a disposizione i modelli 7L1, 7L2, 7L3 e 7L4 – schema di articolazione dell'offerta tecnica, rispettivamente per i lotti 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7 e 4 e 8 – che possono essere utilizzati come guida per la compilazione della relazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei Progetti posti a base di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni foglio e in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al comma 15.1.

► Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

Articolo 17. Contenuto della busta C1, C2, C3 e C4 – offerta economica

► La busta C1 (se riferita ai lotti 1 e 5), C2 (se riferita ai lotti 2 e 6), C3 (se riferita ai lotti 3 e 7) o C4 (se riferita ai lotti 4 e 8) – Offerta economica, da presentarsi separatamente per ciascuna coppia di lotti per cui si intende partecipare, deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 8L1, se riferita ai lotti 1 e 5, 8L2, se riferita ai lotti 2 e 6, 8L3, se riferita ai lotti 3 e 7, 8L4, se riferita ai lotti 4 e 8, messi a disposizione dei concorrenti come indicato al comma 2.1 e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

a) ► il prezzo complessivo offerto per **un'ora** del servizio in appalto, Iva esclusa, espresso in Euro, in cifre e lettere, con due cifre decimali;

b) --- non richiesto per la presente gara -----;

c) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

d) ► la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Trattandosi di aggiudicazione di un accordo quadro, le stime dei costi di cui alle precedenti lettere b) e c) vanno ricondotte ed espresse come incidenza su un'ora di servizio ed effettuate tenendo presenti i dati storici indicati nel progetto del Comune di Prato.

Ove il prezzo sia espresso con un numero di cifre decimali superiore a due, verranno considerate solo le prime due cifre decimali e le ulteriori cifre decimali verranno ignorate, senza procedere ad alcun arrotondamento.

► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in ogni foglio e in calce con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al comma 15.1.

► Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

► Non sono ammesse offerte parziali, cioè riferite solo ad alcune delle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto per la coppia di lotti lotto per la quale si rimette offerta.

Nella buste di cui ai precedenti punti B) (B1, B2, B3 e B4) e C) (C1, C2, C3 e C4) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Articolo 18. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato, separatamente per ciascuna coppia di lotti, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo ottenibile
Parametri desumibili dall'Offerta tecnica	80
Parametri desumibili dall'Offerta economica	20
totale	100

18.1 Criteri di valutazione del contenuto dell'offerta tecnica

Il punteggio per il contenuto dall'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "criteri di valutazione", vengono indicati i criteri in base ai quali sarà valutato il contenuto dell'offerta tecnica.

Nella colonna "Elementi di apprezzamento" vengono indicati gli elementi in base ai quali verrà formulato il giudizio su ogni singolo criterio di valutazione.

Nella tabella, con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi massimi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", cioè quelli per i quali il punteggio viene assegnato a seconda del verificarsi o meno di una determinata condizione.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione del contenuto dell'offerta tecnica

n°	argomento		criteri di valutazione	Elementi di apprezzamento	Tabellare (T) o discrezionale (D)	punti max
1	organizzazione e procedure operative per la gestione del servizio	P1	analisi, programmazione e definizione degli interventi	modalità di analisi tecnico-operativa e valutazione in itinere e conseguente programmazione operativa e definizione degli interventi da attuare in relazione alla loro idoneità a perseguire lo scopo dell'efficacia del servizio	D	6
		P2	modalità di presa in carico	modalità di presa in carico dei singoli e dei familiari nonché modalità di introduzione degli operatori presso il domicilio dell'utente nella prima attivazione in relazione alla loro idoneità a perseguire lo scopo dell'efficienza e efficacia del servizio	D	6
		P3	modalità e tempi di attivazione	modalità e tempi di attivazione del servizio domiciliare, in relazione all'apporto migliorativo rispetto a quanto richiesto dal Capitolato speciale	D	6
		P4	modalità di organizzazione del servizio	modalità di organizzazione del servizio anche con riguardo alla metodologia di gestione e di supervisione degli operatori (programmazione del lavoro, turnazione, sostituzione, selezione, prevenzione del turn-	D	10



				over) in relazione alla loro idoneità a perseguire lo scopo dell'efficienza del servizio;		
		P5	modalità di controllo	modalità di controllo dei risultati di efficacia degli interventi e relativa reportistica in relazione alla loro idoneità a perseguire lo scopo del miglioramento dell'efficacia del servizio	D	6
		P6	raccordo con la stazione appaltante	modalità di raccordo e verifica con i competenti uffici professionali e amministrativi della Stazione Appaltante in relazione alla loro idoneità a perseguire lo scopo del miglioramento dell'efficacia del servizio	D	7
		P7	sistema di rilevazione degli interventi	caratteristiche del sistema di rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare che si intende proporre, le relative prestazioni, le modalità e procedure di funzionamento nonché di utilizzo da parte degli operatori e del personale di coordinamento e di amministrazione, la tecnologia utilizzata, la periodicità di aggiornamento completo dei dati (includere le eventuali registrazioni "in manuale") in relazione alla loro idoneità a perseguire lo scopo del miglioramento dell'efficienza del servizio	D	4
2	Possesso di certificazioni di qualità	P8	Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per il settore EA di certificazione 38 o 39 e impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'accordo quadro	Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per il settore EA di certificazione 38 o 39 in rapporto al numero delle imprese eventualmente raggruppate e/o al numero dei consorziati esecutori, con impegno a mantenere valida la certificazione per tutta la durata dell'accordo quadro.	T	5
3	coordinamento personale e	P9	funzioni di coordinamento	modalità di organizzazione delle funzioni di coordinamento nonché la formazione e il	D	10



				curriculum del quale si garantisce sia in possesso il coordinatore individuato (da non indicarsi nominativamente) in relazione alla dimostrazione dell'adozione di un metodo di coordinamento efficace ed assegnato ad un soggetto con formazione e curriculum valido ed attinente al servizio da espletare.		
		P10	coinvolgimento di risorse esterne	Coinvolgimento di risorse informali e attività di volontariato per interventi non riconducibili alla voce "migliorie" di cui al seguente punto P13 in relazione all'idoneità delle stesse a migliorare il servizio offerto ed alla loro concreta disponibilità.	D	6
		P11	attività di formazione del personale	come l'impresa intende realizzare l'attività di formazione del personale, in corso di esecuzione dell'appalto, in favore sia del coordinatore sia degli operatori addetti al servizio, con indicazione del limite minimo di ore/anno in relazione all'idoneità a perseguire lo scopo del miglioramento del servizio	D	4
4	strumentazione a disposizione	P12	risorse strumentali	risorse strumentali (autovetture, cellulari, etc.) messe a disposizione dall'impresa per l'attuazione del servizio in relazione alla loro tipologia e numero, nonché valutando, in caso di autovetture, se trattasi di autovetture in disponibilità diretta dell'Azienda (proprietà, locazione, leasing) oppure indiretta (utilizzo di mezzi dei propri dipendenti).	D	5
5	migliorie	P13	migliorie	offerta di apporto di migliorie di quanto richiesto dal capitolato, in favore degli utenti dei servizi oggetto d'appalto e/o della Stazione appaltante, senza oneri aggiuntivi per gli stessi in relazione alla qualità	D	5



				delle stesse e all'attinenza col servizio.		
	<i>Totale</i>					80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 41 punti complessivi calcolati prima della riparametrazione dei coefficienti.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

18.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica

Per ciascuno dei criteri di valutazione qualitativi discrezionali di cui ai nn. P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7), P9), P10), P11), P12) e P13), sarà attribuito alle offerte dei concorrenti un coefficiente provvisorio discrezionale (C1p, C2p, C3p, C4p, C5p, C6p, C7p, C9p, C10p, C11p, C12p e C13p) pari alla media dei coefficienti discrezionali, variabili fra 0 e 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti da ciascun membro della Commissione valutando gli elementi di apprezzamento indicati nella Tabella di cui al comma 18.1.

Per il criterio di valutazione qualitativo tabellare di cui al n. P8), verrà attribuito un coefficiente provvisorio C8p) come segue:

- i concorrenti singoli che sono in possesso di valida certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per il settore EA di certificazione 38 o 39 e che si sono impegnati a mantenerla valida per tutta la durata dell'accordo quadro otterranno C8p) = 1; i concorrenti singoli che non ne sono in possesso o che si non sono impegnati a mantenerla valida per tutta la durata dell'accordo quadro otterranno C8p) = 0.
- Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati o facenti parte di una rete di imprese il coefficiente C8p) spettante complessivamente all'operatore economico di natura plurisoggettiva è pari alla somma del valore del coefficiente C8p) spettante a ciascuna impresa raggrupata, moltiplicata la quota di appalto dalla stessa assunta.
- Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del codice, è condizione necessaria per ottenere coefficiente C8p) = 1 che anche i consorziati esecutori rispettino le condizioni per ottenere C8p) = 1; in caso contrario il coefficiente C8p) attribuito al consorzio corrisponderà al coefficiente C8p) ad esso spettante (eventualmente anche in conseguenza della partecipazione in raggruppamento) proporzionato al numero delle imprese che rispettano le condizioni necessarie per ottenere C8p) = 1 rispetto al numero complessivo di imprese fra consorzio e consorziati esecutori.

I coefficienti provvisori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

I coefficienti provvisori così calcolati costituiranno il riferimento per il calcolo del punteggio da confrontare con la soglia di sbarramento sopra indicata.

Per la verifica del superamento della soglia di sbarramento verrà calcolato il valore di

Ptp(i) = punteggio tecnico provvisorio dell'offerta del concorrente (i-esimo)

Come segue:

$$Ptp(i) = (C1p * 6) + (C2p * 6) + (C3p * 6) + (C4p * 10) + (C5p * 6) + (C6p * 7) + (C7p * 4) + (C8p * 5) + (C9p * 10) + (C10p * 6) + (C11p * 4) + (C12p * 5) + (C13p * 5)$$

Qualora l'offerta del concorrente non ottenga un punteggio Ptp(i) almeno pari a 41 punti non avrà superato la soglia minima di sbarramento prevista.

18.3 Criteri di valutazione del contenuto dell'offerta economica

Il punteggio per il contenuto dall'offerta economica è attribuito sulla base del seguente criterio quantitativo di valutazione:

P14 - prezzo complessivo offerto per un'ora del servizio in appalto, Iva esclusa - punti massimi attribuibili 20

18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$C14(i) = Ra / Rmax$$

dove:

C14(i) = coefficiente relativo al parametro di valutazione P14 (prezzo) attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso dell'offerta del concorrente *i*-esimo calcolato attraverso la seguente formula:

$Ra = 21,80 - \text{prezzo offerto dal concorrente per un'ora di servizio, IVA esclusa}$

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente, cioè che consta del valore di *Ra* più alto fra quelle presentate per la coppia di lotti in esame.

Il coefficiente C14(i) sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

18.5 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (ivi compresa l'offerta economica), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$Pc(i) = (C1(i) * 6) + (C2(i) * 6) + (C3(i) * 6) + (C4(i) * 10) + (C5(i) * 6) + (C6(i) * 7) + (C7(i) * 4) + (C8(i) * 5) + (C9(i) * 10) + (C10(i) * 6) + (C11(i) * 4) + (C12(i) * 5) + (C13(i) * 5) + (C14(i) * 20)$

dove

Pc(i) = punteggio complessivo del concorrente *i*;

C1(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P1, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C2(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P2, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C3(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P3, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C4(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P4, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C5(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P5, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C6(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P6, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C7(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P7, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C8(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P8, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C9(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P9, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C10(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P10, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C11(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P11, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C12(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P12, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C13(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P13, dopo l'eventuale riparametrazione descritta in seguito.

C14(i) = coefficiente di valutazione attribuito al concorrente (i) per il criterio di valutazione P14.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se, nel singolo criterio, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12 e P13, nonché al criterio di natura tabellare P8) (poiché per il metodo di attribuzione del punteggio è possibile che nessun concorrente ottenga coefficiente provvisorio pari a 1); non si applica al criterio di natura quantitativa P14, poiché per la natura della formula di assegnazione del coefficiente, almeno un concorrente ottiene il coefficiente 1.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il coefficiente di valutazione provvisorio più alto su un singolo criterio il coefficiente 1 per lo stesso criterio e alle altre offerte un coefficiente proporzionale decrescente, corrispondente al coefficiente provvisorio assegnato incrementato della stessa percentuale della quale è stato incrementato il coefficiente provvisorio più alto per essere portato al valore di 1.

I coefficienti definitivi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Per i criteri di valutazione per i quali tutti i concorrenti hanno ottenuto coefficiente provvisorio uguale a zero, non si procede a riparametrazione al massimo e tutti i concorrenti otterranno un coefficiente definitivo uguale a zero.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

La valutazione delle offerte, l'attribuzione dei punteggi, così come la riparametrazione, avverranno separatamente per ogni coppia di lotti in gara.

Articolo 19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/01/2018, alle ore 09:00 presso gli uffici comunali posti in Prato, via dell'Accademia, 42, piano terra, vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega e vi potrà assistere chiunque vi abbia interesse.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 2 giorni prima della data fissata. Qualora il seggio di gara aggiorni la seduta pubblica ad altro orario della medesima giornata o fino al giorno successivo, non si darà luogo a comunicazione ai concorrenti e si riterrà sufficiente la comunicazione data ai presente dal seggio di gara al termine della seduta pubblica precedente.

Il seggio di gara istituito ad hoc, anche in forma monocratica, procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
- c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente articolo 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;

Il seggio di gara sarà assistito, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

Articolo 20. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 21. apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico, calcolato sulla base dei coefficienti provvisori prima della riparametrazione, non superi la soglia indicata al precedente comma 18.1.

La Commissione, sempre in seduta riservata, procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.5.

La Commissione, in seduta pubblica, darà lettura dei coefficienti e dei punteggi provvisori attribuiti per i criteri di valutazione desumibili dalle singole offerte tecniche ed indicherà al seggio di gara, il quale provvederà ad escluderli, i concorrenti il cui punteggio tecnico, come sopra calcolato prima della riparametrazione, non superi la soglia indicata al precedente comma 18.1.

Nella medesima seduta pubblica, la commissione darà inoltre lettura dei coefficienti e dei punteggi definitivi attribuiti alle offerte per ciascun criterio di valutazione desumibile dalle offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per il complesso dei criteri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per il complesso dei criteri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per il complesso dei criteri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica a determinare l'ordine di precedenza in graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria, separatamente per ogni coppia di lotti in gara.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione che sarà proclamata dal seggio di gara, per ciascuna coppia di lotti, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Durante l'esame delle offerte la Commissione sarà assistita da un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

Articolo 22. Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di almeno 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si fa riserva di condurre, nell'ambito del procedimento di anomalia, anche l'audizione orale del concorrente da convocare con preavviso di almeno tre giorni.

Il RUP dichiarerà la non congruità ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, che saranno poi escluse in seduta pubblica dal Seggio di gara.

Articolo 23. aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, aggiudica il contratto qualora dalla documentazione prodotta non emergano motivi ostativi.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui all'articolo 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che, se del caso, dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, dopo aver effettuato l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ove necessaria, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 32 comma 10 lett. a) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- 1) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- 2) le coperture assicurative di cui all'art. 13 del capitolato;
- 3) gli eventuali contratti di mandato o le procure necessarie
- 4) la documentazione per la tracciabilità dei flussi finanziari
- 5) la dichiarazione sulla composizione societaria ex DPCM 187/91
- 6) la dimostrazione del deposito delle spese contrattuali;
- 7) ogni altro documento necessario per la stipula o per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.000,00 (settemila//00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario di ciascun lotto l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, come segue:

Lotti 1 e 5 – importo presunto € 1.360,00 (milletrecentosessanta//00).

Lotti 2 e 6 – importo presunto € 1.970,00 (millenovecentosettanta//00).

Lotti 3 e 7 – importo presunto € 1.690,00 (milleseicentonovanta//00).

Lotti 4 e 8 – importo presunto € 1.980,00 (millenovecentoottanta//00).

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'importo presunto delle spese contrattuali è di

- € 6.200,00 (seimiladuecento//00) per il lotto 1;
- € 8.400,00 (ottomilaquattrocento//00) per il lotto 2;
- € 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta//00) per il lotto 3;
- € 8.450,00 (ottomilaquattrocentocinquanta//00) per il lotto 4;
- € 1.900,00 (millenovecento//00) per il lotto 5;
- € 1.900,00 (millenovecento//00) per il lotto 6;
- € 1.900,00 (millenovecento//00) per il lotto 7;
- € 1.900,00 (millenovecento//00) per il lotto 8.

Articolo 24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Il Fornitore, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente impiegato nel servizio, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempreché in possesso dei requisiti richiesti dai capitolati. In ogni caso, per le nuove assunzioni, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e della libertà d'impresa, il Fornitore si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale dell'appaltatore uscente.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è pubblicato fra la documentazione di gara messa disponibile come indicato al comma 2.1. In merito a tale elenco si vedano le precisazioni di cui al predetto comma 2.1.

- il servizio oggetto del presente appalto, segnatamente quello meglio descritto nei capitolati speciali all'art. 3, alla lettera a) "assistenza domiciliare", è soggetto ad accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. Toscana n. 82 del 28/12/2009 e ss.mm.ii. "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato".

Il Fornitore deve pertanto, ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'attività, aver conseguito il citato accreditamento predisponendo tutta la documentazione e rendendo le specifiche dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 03/03/2010 n. 29/R, relativi ad aspetti organizzativi, gestionali, assistenziali, di partecipazione e di qualità facenti capo all'appaltatore dei servizi in parola.

In caso di operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o GEIE) il requisito dovrà essere conseguito da tutte le imprese che compongono l'operatore economico e assumono quote del servizio, così come dai consorziati esecutori designati dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dai subappaltatori e dalle imprese ausiliarie per procedura concorsuale.

- Il Fornitore, entro 30 giorni dall'inappellabilità dell'aggiudicazione, deve garantire l'apertura – se non già presente - di almeno una sede organizzativa all'interno dell'Area Pratese (territorio della Provincia di Prato).

L'accettazione delle predette condizioni è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 5). In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto ed incamererà la garanzia provvisoria.

Articolo 25. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Prato, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Articolo 27. Disposizioni varie e complementari

Per maggior dettaglio di quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, si precisa che:

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o GEIE;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o GEIE;
- il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente disciplinare di gara per la partecipazione a più lotti;



- l'associazione in partecipazione
 - qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta salvo quanto previsto all'art. 48, comma 19 ter del Codice
 - la partecipazione alla gara, la medesima coppia di lotti, dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) o senza aver presentato la domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010;
 - il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
 - il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
 - il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del Codice, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;
 - il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
 - nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
 - il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80, salvo quanto previsto agli articoli 48 e 89 del Codice;
 - il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
- In caso di insufficienza dei requisiti posseduti, si procederà all'esclusione per tutte le coppie di lotti cui si è partecipato.
- Il fatto che il concorrente, il consorziato, l'ausiliario o il subappaltatore non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
 - il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 del Codice.
- Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
 - la mancata sigillatura del plico con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciarne manomissioni;
 - la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo l'invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
 - il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
 - la mancata presentazione dell'offerta economica o la presentazione della stessa non regolarmente sottoscritta;
 - la mancata presentazione dell'offerta tecnica o la presentazione della stessa non regolarmente sottoscritta;
 - l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
 - il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;

- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dal seggio di gara ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti, della domanda di partecipazione alla gara salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara;

- la mancata indicazione, nell'offerta economica, dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- la mancata indicazione, nell'offerta economica, della stima del costo della manodopera;

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 vigendo, in caso di tale omissione, la presunzione che abbia partecipato per sé stesso.

Sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;

- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;

- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

Sono considerate inammissibili le offerte:

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

- che sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;

- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto;

- il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

Si ricorda inoltre che:

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;

- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

- la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;

- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;

- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte delle ditte concorrenti;

- Il Comune di Prato si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;

- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice;

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Articolo 28. Ricorsi



Avverso il presente disciplinare di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente.

Prato 12/12/2017

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli)